

Segreteria Nazionale

Roma, 26 marzo 2024

Atto del Governo 131

Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212

La legge di riforma del Settore Afam risale ad oltre un ventennio fa. Si fa riferimento alla Legge 508/1999 che demandava l'attuazione a ben 10 decreti attuativi. Di questi solo 3 decreti sono stati varati. Oltre a quello sulla Governance (Dpr 132/2003), il più atteso, più volte arenatosi nel corso dei passaggi parlamentari delle varie legislature, è quello sul reclutamento del personale, oggetto di audizione parlamentare qualche settimana fa e di cui si attende la sua celere entrata in vigore dopo che la legge istitutiva del Ministero dell'Università del febbraio 2020 prorogava la sua entrata in vigore al 2021 posticipato al 2024-2025 del DPR 143/2019. In assenza di un impianto normativo organico, il reclutamento è avvenuto mediante l'emanazione di bandi per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato da parte di ciascuna istituzione. Grazie a graduatorie nazionali varate in applicazione di specifici provvedimenti legislativi, si è proceduto nel corso del ventennio alla "stabilizzazione del personale decente e tecnico amministrativo inserito nelle graduatorie di istituto e in possesso di determinati requisiti fissati dalla legge che autorizzavano la graduatoria. (Vedi legge 143/2004, Legge 128/2013 con la graduatoria 128 e 128 bis, legge 2005 che ha autorizzato la graduatoria 205/2018).

La Legge 205/2017 al comma 653, al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ha stanziato significative risorse: nell'arco del decennio 2018-2029, circa 170 milioni di euro.

Dalla legge di riforma il Settore nel suo complesso ha registrato una notevole espansione della popolazione studentesca, con incrementi superiori a quella universitaria, a sua volta in crescita, con una decisa presenza di studenti stranieri che ha accentuato così il tasso di internalizzazione e il

livello di competitività delle Istituzioni. L'ampliamento della popolazione studentesca e il tasso di internazionalizzazione hanno richiesto grandi sforzi organizzativi, sia sul versante didattico che amministrativo con la trasformazione di cattedre, l'attivazione di nuovi insegnamenti, e l'individuazione di nuovi uffici e competenze amministrative per far fronte a tali cambiamenti resi necessari, peraltro, dalla riforma complessiva dell'attività amministrativa realizzatasi progressivamente proprio nel ventennio.

Un' ulteriore criticità, che cerca di acuirsi, è quello della Governance, in particolare il rapporto fra il Consiglio di amministrazione e il Consiglio Accademico, tracciato da uno dei pochi decreti attuativi della Legge 508/1999, il Dpr 132/2003. Tale provvedimento affida alle competenze del Consiglio Accademico le funzioni inerenti alla programmazione delle attività artistico-musicali della didattica e della ricerca, al Consiglio di Amministrazione la definizione delle linee strategiche artistico-musicali e l'approvazione della programmazione con l'assegnazione delle relative risorse. Sovente, oggi, in diverse realtà si registra una confusione di ruolo fra i due organismi o peggio un loro conflitto di competenza, con conseguenti inevitabili lungaggini e paralisi del regolare ed efficiente funzionamento delle istituzioni. Gli elementi di conflittualità potrebbero ampliarsi alla luce della recente deroga al Dpr 132/2003 introdotta dalla legge di conversione n. 126 del 13 ottobre 2020 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, cosiddetto Decreto Agosto che in via sperimentale accentua i caratteri di *ibridicità* nelle competenze dei due organismi, prevedendo la possibilità per le Istituzioni Afam di *“sperimentare propri modelli organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca”* (art. 33 comma 2-bis).

Oltre il dato di contingente attualità, cercando di abbozzare qualche riflessione strategica delle Istituzioni Afam in un nuovo quadro d'insieme che ne sappia esprimere la loro eccellenza tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale, occorrerebbe uscire dall'*“empasse”* del dibattito del ventennio con effetti anche sull'iter attuativo della Legge 508/1999. Ci riferiamo alla discussione se le Istituzioni Afam abbiano una caratterizzazione accademica e quindi equiparate o assimilate alle università, oppure se, per una loro consistente parte, tale equiparazione non possa prefigurarsi stante la profonda diversità, almeno per il livello di accesso al percorso di studi, rappresentato dai corsi di studi pre accademici dei Conservatori, che di fatto assolvono la funzione didattica e formativa dei licei musicali.

Bisognerebbe dunque uscire dalla discussione sull'aprioristica equiparazione del sistema Afam a quello universitario per approfondire i tratti della sua specificità e partendo da quest'ultima rivendicarne una sua progressiva assimilazione al sistema universitario.

L'aggiornamento del DPR 212/2005 si colloca in questo percorso di avvicinamento il Settore Afam a quello universitario, senza tralasciarne le sue specificità, valorizzando maggiormente, rispetto al contesto attuale, l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni AFAM, in conformità ai principi costituzionali recepiti nella Legge 508/99.

Pertanto, si può esprimere una valutazione complessivamente positiva, sia per le modificazioni che, invece, assumono un carattere veramente innovativo rispetto al quadro vigente, del quale ambiscono a delineare una vera e propria riforma, sia per rispondere alle numerose modifiche normative intercorse dal 2005 ad oggi oltreché per rispondere alla fisiologica evoluzione delle esigenze formative degli studenti:

- 1) viene devoluta alle singole istituzioni AFAM la competenza in ordine alla definizione del numero e della denominazione di dipartimenti, corsi e scuole, nonché del loro funzionamento;
- 2) l'aggregazione in scuole dei corsi vertenti su materie omogenee, diviene una mera facoltà lasciata alle singole istituzioni;
- 3) si prevede che i dipartimenti e le scuole si dotino di organi collegiali di coordinamento, all'interno dei quali è nominato almeno un rappresentante degli studenti, e di coordinatori di dipartimento e di scuola elettivi;
- 4) viene introdotta, nel quadro normativo interno alle singole istituzioni, una distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi, e viene stabilito che questi ultimi non necessitino dell'approvazione ministeriale;
- 5) viene aggiornata la normativa vigente in materia di requisiti e di procedure per l'autorizzazione ministeriale al rilascio di titoli di studio aventi valore legale nei confronti delle istituzioni AFAM non statali;
- 6) la competenza sulla produzione artistica svolta nell'ambito dell'istituzione passa dai dipartimenti al Consiglio accademico, in modo da assicurarne una gestione centralizzata e trasversale;
- 7) viene chiarita, rispetto al testo vigente del regolamento, la distinzione tra corso di perfezionamento e corso di master;
- 8) vengono istituiti i diplomi accademici ed i dottorati di ricerca ad honorem; -
- 9) viene introdotta nel regolamento la fattispecie del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, attualmente coincidente con i corsi accademici di restauro abilitanti,

per il cui conseguimento si individua come necessaria l'acquisizione di almeno 300 crediti formativi;

- 10) viene fissata in 36 crediti formativi la quantità media di impegno annuale richiesta a uno studente a tempo parziale;
- 11) la soglia minima per la frequenza obbligatoria ai corsi è abbassata dall'80 al 50 per cento, ma è concessa alle singole istituzioni la possibilità di prevedere percentuali maggiori.

Un nodo da sciogliere è rappresentato proprio da quel tratto di offerta formativa, più compatibile con le istituzioni scolastiche secondarie, che con quelle dell'alta formazione artistico-musicale o universitaria. Ci riferiamo ai corsi pre accademici dei Conservatori musicali, i quali tuttavia costituiscono una notevole fetta della popolazione studentesca di tali Istituzioni, cosicché prevederne un'immediata dismissione all'ambito educativo più proprio la scuola secondaria di secondo grado, significherebbe loro sottrarre un'altrettanta notevole fetta di risorse finanziarie senza tener conto della difficilissima (per non dire) impossibile ricollocazione del personale docente e tecnico amministrativo impegnata in questo percorso di studio.

Da questo punto di vista appaiono significative le modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi così riassumibili:

- a) al comma 1, che prevede che per l'ammissione ad un corso di primo livello occorra essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, si prevede che tale requisito valga anche per l'ammissione ad un corso di diploma accademico a ciclo unico (lett. a));
- b) al comma 2, a seguito della distinzione introdotta tra regolamenti didattici generali e regolamenti dei corsi, si specifica che sono i regolamenti dei corsi a definire le conoscenze richieste per l'accesso e a determinarne le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore (lett. b));
- c) il comma 3 è integralmente sostituito, al fine di rinominare i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ma soprattutto al fine di chiarire che quella di ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello gli studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, è una mera facoltà, e non un obbligo, per le citate istituzioni (lett. c));
- d) il comma 5 è integralmente sostituito, al fine di prevedere che i titoli di studio che costituiscono requisito per essere ammessi ad un corso di specializzazione sono il diploma

accademico di secondo livello e la laurea magistrale, e non, come recita il testo vigente, il diploma accademico di primo livello e la laurea (lett. e)).

Un'ultima annotazione riguarda l'articolo 6 del testo in esame che reca modifiche all'articolo 7 del D.P.R. 2012/2005 e rinomina i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli ex Istituti musicali pareggiati in "Istituti superiori di studi musicali e coreutici" riteniamo che debba essere mantenuta anche la denominazione di "Conservatori di musica" in quanto espressione imprescindibile dell'identità storica di queste prestigiose istituzioni, nonché denominazione assunta, in rispetto all'Italia, da tutte le più importanti istituzioni musicali estere. Del resto in tutti i decreti di statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati è previsto che assumano la denominazione di Conservatori di musica.

Conclusivamente, per quanto sopra evidenziato, la Cisl Università valuta positivamente il provvedimento oggetto della presente audizione e ne auspica la sua celere entrata in vigore.

LA SEGRETERIA NAZIONALE